



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
 Dott. PIERO SAVANI  
 Dott. CARLO ZAZA  
 Dott. ROSA PEZZULLO  
 Dott. ANTONIO SETTEMBRE  
 Dott. FERDINANDO LIGNOLA

UDIENZA PUBBLICA  
 DEL 13/01/2015

SENTENZA

- Presidente - N. 66

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

REGISTRO GENERALE  
 N. 20002/2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 1610/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del  
 06/12/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
 udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2015 la relazione fatta dal  
 Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO  
 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.  
 che ha concluso per

~~Udito, per la parte civile, l'Avv~~

Udit i difensor Avv.

udito Il Pubblico Ministero, In persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore dell'imputato, avv \_\_\_\_\_ che ha concluso riportandosi al ricorso;

#### RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6.12.2013 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 9.5.2012 con la quale

\_\_\_\_\_ era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione, per il reato di cui all'art. 220 R.D. n. 267/42, in relazione all'art. 49/2 L.Fall., perché, nella qualità di socio illimitatamente responsabile della fallita società \_\_\_\_\_ s.n.c. di \_\_\_\_\_ & C., non osservava l'obbligo di comparizione personale innanzi al Giudice Delegato del Tribunale di Lecce in data 9.7.2008, come da decreto emesso in data 10.6.2008 e notificato in data 18.6.2008.

2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, con il quale lamenta la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 125, 127, 191, 197, 192, e 649 c.p.p.; in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente nei suoi confronti il reato di cui all'art. 220, in relazione all'art. 49, secondo comma, L.Fall., recependo pedissequamente il principio enunciato dal giudice di prime cure -secondo cui il decreto del giudice delegato, che su istanza del curatore fallimentare, segnalante la mancata comparizione del fallito, provvedeva a convocare il \_\_\_\_\_ dinanzi a sé a data certa, in relazione agli artt. 16 e 220 L.Fall., esplicitava, sia pure mediante il richiamo di dette norme, il motivo della convocazione, contemplando esso art. 16 L.Fall., tra l'altro, l'obbligo del fallito di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie - ma ha ommesso di considerare che il ricorrente è stato già condannato, con sentenza passata in cosa giudicata, per il reato di bancarotta e, segnatamente, proprio per avere ommesso di depositare le scritture contabili della società fallita (come da sentenza emessa dalla Corte di Lecce per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 216 co. 1 n. 2 L.Fall.); la sentenza impugnata, dunque, è stata emessa in violazione di legge per divieto di secondo giudizio, laddove l'ipotesi descritta dall'art. 49/2 L.Fall. è connotata da un carattere di residualità, contemplando tutte le ipotesi non previste da altri reati specifici; la riforma introdotta con il decreto legge n. 5/06 ha modificato in modo sostanziale la portata della norma in questione e, conseguentemente, l'area del penalmente rilevante in relazione al disposto di cui all'art. 220 L.Fall., dovendo il giudice penale verificare anche le ragioni per le quali il soggetto sottoposto a fallimento risulta convocato dal curatore o dal giudice delegato, configurandosi il reato penale solo nell'ipotesi in cui ricorra la violazione dell'obbligo esattamente

descritto nel citato secondo comma dell'art. 49; orbene, nel caso in esame, dalla documentazione acquisita non è assolutamente emersa la prova delle ragioni per le quali fosse necessaria la presenza del [redacted] e che lo stesso avesse l'obbligo di comparire; la sentenza impugnata, infine, appare censurabile, sia sotto il profilo della sua illogicità che sotto quello della motivazione apparente, quanto al trattamento sanzionatorio e comunque il reato deve ritenersi prescritto.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Il ricorrente adduce innanzitutto il vizio di violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 49 e 220 L.Fall. e l'insussistenza nei suoi confronti dell'ipotesi dell'ittuosa contestata, ma nell'illustrare le ragioni della doglianza confonde per molti aspetti l'ambito di operatività delle norme invocate, rispetto alle ipotesi di bancarotta documentale.

2. Innanzitutto risulta pacifico nel caso di specie che il [redacted] socio illimitatamente responsabile della [redacted] s.n.c. di [redacted] & C., società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecce, non osservava l'obbligo di comparizione personale innanzi al Giudice Delegato in data 9.7.2008, come da decreto emesso in data 10.6.2008 e notificato all'imputato il 18 successivo, senza addurre alcuna giustificazione o prospettare alcun legittimo impedimento.

3. Nel ritenere che tale fatto integrasse il reato di cui agli artt. 49 e 220 L.Fall., la sentenza impugnata ha in primo luogo correttamente rilevato che la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 49 L.Fall. è rivolta altresì al socio illimitatamente responsabile di una s.n.c.. Ed invero, la norma in questione richiama i soggetti di cui al primo comma quali destinatari dell'obbligo in essa previsto e segnatamente l'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, gli amministratori od i liquidatori della società. Orbene, nella società in nome collettivo la qualità di imprenditore è riconosciuta, sia alla società che ai soci illimitatamente responsabili, che sono soggetti singolarmente alla stessa disciplina prevista per gli imprenditori commerciali, essendo soggetti al fallimento personale insieme alla società. Ai soci illimitatamente responsabili competono, poi, come "contrappeso" a tale disciplina vari diritti, tra cui quello importantissimo di amministrazione della società, contemplato dagli artt. 2293 e 2257/1 c.c., sicché anche sotto il versante dell'amministrazione il socio illimitatamente responsabile di una s.n.c. risulta destinatario del precetto in questione.

4. Venendo specificamente al contenuto delle disposizioni di cui all'art. 49 L.Fall. deve osservarsi come tale articolo sia stato integralmente sostituito dall'art. 46 D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, sicché, a fronte della precedente formulazione che prevedeva che "il fallito non può allontanarsi dalla sua

residenza senza permesso del giudice delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato dei creditori ogni qualvolta è chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario. Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine di presentarsi", l'attuale formulazione, ispirata ad un maggior favor per il fallito in relazione ai diritti costituzionalmente protetti di cui all'art. 16 Cost. della libertà di circolazione e soggiorno, ha eliminato il divieto per lo stesso di allontanamento dalla propria residenza, limitandosi a prevedere che "L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio", e che "se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori".

5. Dunque in tema di reati fallimentari, all'esito della riforma dell'art. 49 c.t. l'allontanamento del fallito dal luogo di residenza, in assenza dell'autorizzazione del giudice delegato, non è più assoggettata a sanzione penale, essendo stata operata una "abolitio criminis" della condotta integrata dalla mera formale violazione dell'obbligo di munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato in vista di un cambiamento di domicilio, sostituendo, peraltro, tale obbligo con la previsione di un onere di comunicazione delle variazioni del domicilio o della residenza al curatore (Sez. 5, n. 13812 del 21/02/2007), laddove è stato mantenuto l'obbligo di personale presentazione agli organi concorsuali all'occorrenza e salvo legittimo impedimento se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 220 (è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito che .... non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49).

Tale obbligo, invero, può ritenersi rientrante tra quelle prestazioni personali che a norma dell'art. 23 Cost. possono essere imposte per soddisfare interessi considerati meritevoli di particolare tutela, non avente natura diversa da quella, ad esempio, di prestare testimonianza, sebbene ad esso non si accompagni più il potere di accompagnamento coattivo da parte del giudice previsto nella precedente formulazione della norma.

6. La sentenza impugnata, in tale contesto normativo, ha ritenuto, di fatto, correttamente, che la norma in questione sanzionasse il precetto sostanziale dell'obbligo di comparizione, atteso che sebbene la finalità della comparizione è quella di acquisire dal fallito notizie ed informazioni, il tenore letterale della



norma non consente di ampliare l'oggetto dell'obbligo ad uno specifico comportamento collaborativo del fallito.

7. Tanto precisato le doglianze del ricorrente si incentrano su due questioni: l'avvenuta condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, che implicitamente sottintende l'assorbimento in tale reato di quello del cui all'art. 220 L.Fall., oggetto del presente giudizio e l'omessa motivazione della convocazione.

7.1. Quanto al primo tema, vi è da dire innanzitutto che il ricorrente non ha prodotto in questa sede la sentenza di condanna per bancarotta documentale, limitandosi ad una mera allegazione di tale circostanza che già in sé ne impedisce una compiuta valutazione.

7.1.1. In ogni caso, la deduzione in questione è infondata. Ed invero, questa Corte ha ritenuto che il reato di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili, previsto dalla L. Fall., art. 220, e art. 16, n. 3, concorre con quelli di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2), e di bancarotta semplice documentale, di cui alla L. Fall., art. 217, comma 2, tutte le volte in cui la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione, distruzione ovvero nella mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta irregolare o incompleta delle stesse, ovvero in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (Sez. 5<sup>^</sup>, n. 49789 del 25/06/2013, Cinquepalmi, Rv 257829; Sez. 5, n. 21303 del 11/04/2014), sicché la previsione di cui all'art. 217 (così come di quella di cui all'art. 216/1 n.2), che punisce l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ricomprende in sé - come norma di più ampia portata la cui sanzione, più grave, ne esaurisce l'intero disvalore oggettivo e soggettivo - anche la previsione di cui agli artt. 220 e 16 n. 3 della medesima legge fallimentare, e ciò in quanto, una volta accertata la mancata tenuta delle scritture, risulta inesigibile l'obbligo, da queste ultime norme penalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare" (Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, n. 5504 del 05/12/2005, Fasano, Rv 233756). Nel caso di specie, tuttavia, non viene in questione la violazione dell'ordine di cui all'art. 16 n. 3 L.Fall. bensì, come detto, la diversa ipotesi sempre contemplata dall'art. 220 L.Fall., della violazione dell'obbligo di comparizione disposta dal G.D. ai sensi dell'art. 49/2, sicché il richiamo implicito alla predetta giurisprudenza appare destituito di fondamento non potendo tale violazione ritenersi ricompresa nella più ampia previsione dell'omessa tenuta delle scritture contabili, ben potendo essere disposta la comparizione per richiedere informazioni, proprio al fine, ad esempio, di "superare" tale omissione, dando la possibilità al fallito di ricostruire le vicende della società, pur non avendo istituito



le scritture contabili, ovvero quando, pur avendole istituite, le ha tenute irregolarmente.

7.2. Per quanto concerne, poi, la questione relativa all'omessa motivazione del decreto di comparizione, la sentenza impugnata ha respinto la deduzione ritenendo con ragionamento, non completamente chiaro, che il richiamo agli artt. 16 e 220 L.Fall. contenuto in tale decreto ha consentito, comunque, all'imputato di comprendere il motivo della disposta comparizione, *"non potendo essere interpretato se non nel senso di presentarsi onde provvedere agli adempimenti di cui all'art. 16"*.

Tale affermazione, ove implicante che le ragioni della convocazione erano riconducibili a far sì che avvenisse il deposito delle scritture contabili, non si presenta corretto posto che le finalità della comparizione indicate dalla norma sono quelle di "chiedere chiarimenti ed informazioni" al fallito per la migliore gestione della procedura concorsuale, essendo l'ordine di depositare le scritture già contenuto nella sentenza dichiarativa di fallimento, in virtù della disposizione di cui all'art. 16 n.3 l.fall., e sanzionato, in caso di violazione, dal medesimo articolo 220 cit..

Più convincente appare, invece, la considerazione contenuta in altro passo della stessa sentenza impugnata, secondo cui le ragioni della convocazione erano finalizzate alla richiesta di chiarimenti in dipendenza del mancato deposito delle scritture contabili e tale richiamo appare sufficiente a dar conto della motivazione della convocazione.

8. Infondate, poi si presentano le deduzioni relative al vizio motivazionale relativo alla mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale indicato, senza incorrere nel vizio denunciato, le ragioni ostative per la concessione di esse rinvenibili nella circostanza che non sono stati adottati, né si rinvergono elementi che depongono favorevolmente. In proposito giova richiamare i principi affermati da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639), che nella fattispecie non sono stati neppure adottati.

8.1 Infondata risulta altresì la deduzione relativa all'intervenuta prescrizione del reato, atteso che non risulta decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei a partire dal commesso reato ossia dal 9.7.2008.



9. Il ricorso, pertanto, va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali


**p.q.m.**

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 13.1.2015

Il Consigliere estensore

Rosa Pezzullo



Il Presidente

Piero Savani

